

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) [Esci](#)

SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS




IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 1164 del 7 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tessarin, con domicilio eletto presso Lorenzo Trucco in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Novara n. 260/2011 (Div. P.A.S. - Cat. A.11.2011/Imm.) emesso in data 6.10.2011 e notificato in data 26.6.2012, ed avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e susseguenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 14 settembre 2012 e depositato in data 1 ottobre 2012, *****, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Novara recante la revoca del permesso di soggiorno rilasciatogli per motivi di lavoro subordinato, con scadenza 14.07.2012, motivata sulla base della presentazione da parte del ricorrente di documentazione falsa, attestante un rapporto contrattuale inesistente.

A sostegno del ricorso il sig. ***** ha dedotto la carenza di motivazione e di adeguata istruttoria a fondamento del provvedimento impugnato; la mancata valutazione della sua pregressa e regolare esperienza lavorativa; la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e la

mancata traduzione del provvedimento nella lingua senegalese.

Si è costituita l'amministrazione intimata, confutando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

2) Il ricorso è infondato e va respinto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del [d.lgs. 286/1998](#) “il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.

Dagli accertamenti menzionati nel decreto del Questore si evince che il ricorrente non ha mai prestato l'attività lavorativa presso la ditta “***” e che ha consapevolmente presentato documentazione falsa attestante l'esistenza del rapporto di lavoro, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.

L'insussistenza del rapporto lavorativo, di cui non è stata fornita prova alcuna anche in questa sede processuale, integra motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 286/98.

Da ciò consegue che il provvedimento impugnato si presenta immune dai vizi sostanziali indicati in ricorso e conforme all'interesse pubblico che è causa della norma attributiva del potere esercitato nell'occorso (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5092; T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. II, 25 gennaio 2012, n. 58).

3) Quanto all'asserita violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 - norma applicabile al procedimento in questione – va osservato che trattandosi di vizio di forma, il giudice può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21 octies della stessa legge, qualora sia palese che l'atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso (cfr. tra le tante Cons. Stato sez. V 28/7/08 [n. 3707](#); Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 [n. 415](#); T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI 30/4/09 n. 2225). E' questo il caso di specie, atteso che il ricorrente non ha addotto alcun elemento innovativo, rispetto al quadro istruttorio preso in esame dall'amministrazione, in grado di modificare l'esito negativo del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.

Risulta, inoltre, che la pubblica amministrazione abbia effettuato, invano, tentativi di comunicazione presso l'indirizzo indicato dal ricorrente, risultato tuttavia irreperibile. Dal che consegue un ulteriore e autonoma ragione di infondatezza della doglianza in esame.

4) Va infine osservato che la mancata traduzione del provvedimento di diniego - ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 - non ne determina l'illegittimità, implicando soltanto l'eventuale rimessione in termini, rispetto alla difettosa comunicazione, al fine di consentire alla parte di svolgere con completezza l'impugnazione contro l'atto sfavorevole del tipo assoggettato all'obbligo di traduzione (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 06-04-2009, n. 646; Cons. Stato Sez. VI, 06-04-2009, [n. 2117](#)). Nel caso di specie non emergono elementi indicativi di una limitazione delle facoltà inerenti il diritto di difesa, né in tal senso è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini da parte del ricorrente. D'altra parte, a inficiare in radice la censura vengono in rilievo numerosi indizi – desumibili dalle allegazioni in atti – dai quali è lecito desumere che la lingua italiana fosse comprensibile al ricorrente, stante la sua residenza in Italia da molti anni e la compilazione di plurimi atti in lingua italiana.

Per i motivi esposti il ricorso va respinto.

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 7 Novembre 2012

Badanti

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con
Noi Hai Tutte Le Garanzie
Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti

Scegli Tu! ▶

News

**[Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni](#)**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

[Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi](#)

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day](#)

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi](#)

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

[La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della Salute](#)

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre](#)

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)

- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891